

## Mod. “D”

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI  
I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO  
**DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 18  
NOVEMBRE 1981, N. 6591**

Il/la sottoscritto/a BANGONI FRIPPO ) il  
nato/a ( Via n. residente in  
C.F. Professione  
Eletto/Nominato Sindaco/Consigliere/Assessore con deliberazione/proclamazione  
dell'incarico/mandato elettivo 2020-2025 durata

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000.

## VISTI I DECRETI LEGISLATIVI

- N.267 del 18.08.2000 “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”
  - N. 33 dell’14.03.2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed in particolare lo schema di Linee Guida Anac del 20.12.2016;
  - N. 196 del 30.06.2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed in particolare l’art. 13 (“*Informativa*”)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

~~che non ricorrono le circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.º 659 (e successive modificazioni e integrazioni), relativamente a finanziamenti o contributi;~~

- allego n.<sup>o</sup> \_\_\_\_ copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4<sup>1</sup> della legge 18 novembre 1981, n.<sup>o</sup> 659 (e successive modificazioni e integrazioni), relative agli eventuali contributi ricevuti.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

DATA  
03/07/2023

Firma

<sup>1</sup> Art. 4 I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro ((cinquemila)), sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.(4)(7)(8) Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 GENNAIO 1997, N. 2. L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato. (1)